

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 85/2011 DEL CONSIGLIO**del 31 gennaio 2011****che attua il regolamento (CE) n. 560/2005 che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti di determinate persone ed entità per tener conto della situazione in Costa d'Avorio**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il regolamento (CE) n. 560/2005 del Consiglio, del 12 aprile 2005, che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti di determinate persone ed entità per tener conto della situazione in Costa d'Avorio⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11bis, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il 12 aprile 2005 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 560/2005.
- (2) Tenuto conto della gravità della situazione in Costa d'Avorio, dovrebbero essere iscritte altre persone ed

entità nell'elenco delle persone e delle entità soggette a misure restrittive riportato nell'allegato IA del regolamento (CE) n. 560/2005,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le persone ed entità di cui all'allegato del presente regolamento sono aggiunte all'elenco che figura nell'allegato IA del regolamento (CE) n. 560/2005.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 2011.

Per il Consiglio
La presidente
C. ASHTON

⁽¹⁾ GU L 95 del 14.4.2005, pag. 1.

